

Domande e segnalazioni relative al Corso di formazione obbligatoria per l'accesso alla professione di avvocato raccolte dal dott. Attisani:

1. Una studentessa segnala che la scuola forense obbligatoria può anche essere iniziata prima del conseguimento del titolo, perciò uno studente che inizia la pratica anticipata potrà già iscriversi ad una scuola forense obbligatoria. (CNF parere 20 dicembre 2022, n. 59, ma è stato chiesto anche in presenza); un'altra studentessa ha riscontrato *online* che la frequenza dei corsi di scuola forense deve procedere parallelamente alla pratica, anche quando essa è anticipata. Nell'incontro relativo alla scuola forense obbligatoria, era stato invece detto che la frequenza di quest'ultima avrebbe dovuto seguire il conseguimento del diploma di laurea, seppure nel bando il requisito richiesto per l'iscrizione alla scuola forense obbligatoria è l'iscrizione all'albo dei praticanti avvocati. Chiede pertanto delucidazioni in merito.

Con **parere n. 7 del 24 marzo 2023** (consultabile al seguente *link*: <https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-torino-formula-quesito-in-merito-alla-sussistenza-dellobligo-di-frequenza-dei-corsi-di-formazione-obbligatori-ex-art-43-legge-n-247-12-per-i-tirocinanti-che-abbiano-anticipato-il/>), il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che:

«Né l'articolo 43 della legge n. 247/12 né il d.m. n. 17/2018 prevedono l'esonero dei praticanti che abbiano anticipato un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari dalla frequenza dei corsi di formazione. Un tanto è confermato dall'articolo 5, comma 2, della Convenzione quadro stipulata dal CNF e dalla Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche in data 23 gennaio 2023, a mente del quale: "Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione quadro il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge"».

Già in precedenza, con **parere n. 59 del 22 dicembre 2022** (consultabile al seguente *link*: <https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-rieti-chiede-di-sapere-se-il-tirocinante-che-anticipi-un-semestre-di-pratica-durante-il-corso-di-studi-universitari-sia-tenuto-prima-della-laurea-a-frequentare-i-corsi-di-formazione-di-cui/>), il Consiglio Nazionale Forense aveva ritenuto che:

«L'anticipazione del semestre di tirocinio in costanza di studi universitari comporta l'iscrizione nel Registro, con tutti gli obblighi che ne conseguono, ivi compresa la frequenza dei corsi di formazione obbligatoria. D'altra parte, il d.m. n. 17/2018 non prevede, tra le cause di esonero dalla frequenza del corso, l'anticipazione del semestre di tirocinio in costanza di studi universitari».

2. Una studentessa rileva che, nella seduta amministrativa del 24 novembre 2023, inoltre, il CNF ha chiarito in maniera definitiva che gli iscritti tirocinanti che frequentino gli uffici giudiziari (sia esso *ex art. 44, l. n. 247/2012* e *d.m. n. 58/2016*, o lo stage *ex art. 73, d.l. n. 69/2013*) sono assoggettati all'obbligo di scuola forense per l'intera durata del loro tirocinio. NON sono dunque esonerati in alcun modo.

Con **parere n. 49 del 24 novembre 2023** (consultabile al seguente *link*: <https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-palermo-chiede-di-sapere-se-i-soggetti-che-abbiano-iniziato-il-tirocinio-ex-art-73-dopo-il-01-04-2022-e-che-si-siano-iscritti-al-registro-dei-praticanti-successivamente-al/>), il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che:

«[...] L'articolo 5 del d.m. n. 17/18 – in attuazione dell'articolo 43 della legge n. 247/12 – prevede che il corso di formazione “ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge professionale”.

La formulazione dell'articolo 5, comma 1 e, in particolare, il riferimento ivi contenuto alla frequenza degli uffici giudiziari *ex art. 44 LPF*, sembra presupporre – almeno in via di principio – una compatibilità tra frequenza degli uffici giudiziari e frequenza del corso di formazione obbligatorio.

Tuttavia – a rigore – tale astratta compatibilità è circoscritta all'ipotesi in cui la persona che frequenta l'ufficio giudiziario sia contestualmente iscritta al registro dei praticanti. Ciò avviene sempre nel caso del tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 44 della legge professionale e di cui al d.m. 58/16. E avviene invece solo eventualmente nel caso della formazione presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del d.l. n. 69/2013 (in questo senso depongono il comma 5-bis e il comma 10 del medesimo articolo 73: cfr. in questo senso il parere CNF n. 9/2018). L'obbligo di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 43 e al d.m. n. 17/2018 discende infatti dall'iscrizione nel registro dei praticanti.

In sintesi, è dunque possibile concludere che:

a) **gli iscritti nel registro del tirocinio che frequentino gli uffici giudiziari *ex art. 44 LPF* e d.m. n. 58/16 debbano frequentare il corso di formazione obbligatorio per l'intera durata del tirocinio (diciotto mesi);**

b) **gli iscritti nel registro del tirocinio che – contestualmente all'iscrizione – svolgano lo stage *ex art. 73*, secondo le modalità di collaborazione con COA e CNF di cui al comma 5-bis del medesimo articolo, pure siano assoggettati all'obbligo per l'intera durata del tirocinio.**

Posta questa premessa, la risposta al quesito è resa nei termini seguenti: per i soggetti che abbiano iniziato lo stage *ex art. 73* dopo l'1.4.2022 e che siano contestualmente iscritti nel registro del tirocinio sussiste, stante la contestuale iscrizione nel registro del tirocinio, l'obbligo di frequenza dei corsi *ex art. 43* legge n. 247/12».

Diversamente, con riguardo, invece, a coloro i quali abbiano completato il tirocinio *ex art. 73*, d.l. n. 69/2013 e si iscrivano, successivamente, nel registro dei praticanti al fine di svolgere il residuo semestre di pratica forense, il Consiglio Nazionale Forense, con **parere n. 25 del 23 giugno 2023** (consultabile al seguente *link*: <https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-monza-formula-due-quesiti-relativi-alla-sussistenza-dellobligo-di-frequenza-dei-corsi-di-formazione-per-i-tirocinanti-di-cui-allarticolo-43-della-legge-n-247-12-per-i-tir/>), ha chiarito che:

«Chi abbia svolto con esito positivo il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari può, ai sensi dell'articolo 73, comma 13 del d.l. n. 69/2013, convalidare detto periodo ai fini del compimento di un anno di tirocinio. Il residuo semestre, ai sensi dell'articolo 41, comma 7 della legge professionale, deve necessariamente essere svolto presso lo studio di un avvocato. Tale previsione è ulteriormente rafforzata dall'articolo 3, comma 2 del d.m. n. 70/2016, il quale esplicitamente prevede che – in caso di svolgimento del tirocinio in una delle forme alternative previste dalla legge (ivi compreso, pertanto, lo stage presso gli uffici giudiziari *ex art. 73*) – il residuo semestre debba necessariamente essere svolto presso un avvocato o presso l'Avvocatura dello Stato. Ciò, evidentemente, al fine di assicurare che il tirocinio per l'accesso alla professione consista effettivamente nella frequenza dello studio professionale e nella maturazione – per così dire sul campo – delle relative competenze.

Tanto considerato, appare ragionevole escludere, per il residuo semestre di iscrizione nel Registro dei Praticanti, l'obbligo di frequentare il corso di formazione obbligatorio di cui all'articolo 43 della legge n. 247/12 e del d.m. n. 17/2018.

Tale conclusione appare ulteriormente avvalorata, sul piano pratico e operativo, dalla circostanza che i predetti corsi sono fisiologicamente strutturati – in termini di articolazione dell'attività didattica e delle relative verifiche intermedie e finale – su tre semestri e, pertanto, la frequenza del corso stesso per un solo semestre non si inserirebbe armoniosamente in tale complessiva strutturazione. Resta ovviamente fermo l'obbligo di formazione collegato alla frequenza del tirocinio presso l'ufficio giudiziario, come disciplinato dal comma 5-*bis* dell'articolo 73 del d.l. n. 69/2013, la cui attuazione è affidata alla collaborazione tra Consigli dell'Ordine e uffici giudiziari. Con riferimento al secondo quesito si osserva che la convalida del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari può essere domandata all'atto dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti (o successivamente) indipendentemente dal momento in cui è stato svolto il tirocinio presso gli uffici giudiziari. Ne consegue che – fermo restando che l'obbligo di frequenza del corso di formazione per i tirocinanti è esigibile unicamente agli iscritti a seguito del 1° aprile 2022 – la risposta al primo quesito non muta qualora il tirocinio formativo presso l'ufficio giudiziario sia stato svolto prima di tale data».

Il diverso regime risultante dai pareri di cui sopra, trova riscontro nel **parere n. 33 del 20 aprile 2022** già espresso dal Consiglio Nazionale Forense, (consultabile al seguente [link: https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-lanusei-chiede-di-sapere-se-in-caso-di-svolgimento-del-tirocinio-presso-lufficio-giudiziario-ai-sensi-dellarticolo-73-del-d-l-n-69-2013-liscrizione-nel-registr/](https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-lanusei-chiede-di-sapere-se-in-caso-di-svolgimento-del-tirocinio-presso-lufficio-giudiziario-ai-sensi-dellarticolo-73-del-d-l-n-69-2013-liscrizione-nel-registr/)), ove si era chiarito che:

«L'articolo 73, comma 10, prevede che il tirocinio presso l'ufficio giudiziario possa – e non già debba – essere svolto contestualmente al tirocinio per l'accesso alla professione forense.

In linea con tale previsione, già il parere n. 9/2018 aveva ritenuto che “b) per il caso di stage ex art. 73 DL 69/13 possono darsi le seguenti due eventualità: b1) il praticante, già iscritto nel registro, intraprende lo svolgimento dello stage: in questo caso, il praticante deve rimanere iscritto, e si applicano le richiamate disposizioni dell'art. 73 in tema di collaborazione tra uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine (nonché, ovviamente, ai fini dell'equipollenza per il periodo di un anno), e l'art. 3, comma 5 del D.M. n. 70/2016; b2) il praticante, iscrittosi al Registro una volta terminato lo stage, potrà chiederne la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio”.

Ne consegue che l'iscrizione nel Registro dei praticanti può avvenire successivamente allo svolgimento dello stage con esito positivo e che possa esserne poi richiesta la convalida ai fini dello svolgimento di un anno di tirocinio per l'accesso alla professione forense.

Parimenti, la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti può avvenire in costanza di svolgimento del tirocinio presso l'ufficio giudiziario.

In tale eventualità, per la convalida del medesimo ai fini dello svolgimento di un anno di tirocinio dovrà attendersi la sua conclusione con esito positivo fermo restando che, in ogni caso, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica dovrà essere valutato altresì l'espletamento di un semestre di tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato o un avvocato iscritto all'ordine, come richiede l'articolo 41, comma 7 della legge n. 247/12».

3. Vi è inoltre chi, intenzionato a fare la pratica a fini di *curriculum*, e non al fine di sostenere l'esame di avvocato, chiede se la frequenza della scuola forense obbligatoria sia necessaria al fine di ottenere il certificato di fine pratica.

Con **sentenza nn. 257 e 258 del 24 novembre 2023** (il cui estratto è consultabile al seguente [link: https://www.codicedeontologico-cnf.it/scuole-forensi-lesito-negativo-dellesame-finale-impone-al-](https://www.codicedeontologico-cnf.it/scuole-forensi-lesito-negativo-dellesame-finale-impone-al-)

[coa-il-diniego-del-certificato-di-compiuto-tirocinio/](#)), il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che:

«1) Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, oltre che del regolare svolgimento del tirocinio professionale, i praticanti avvocati iscritti al Registro a partire dal 1° aprile 2022 devono seguire con profitto un corso obbligatorio di durata minima non inferiore a 160 ore da svolgersi nei 18 mesi di tirocinio, tenuto dai Consigli dell'Ordine (anche tramite le Scuole Forensi) e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, i cui contenuti – al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale – devono essere strutturati con libera determinazione ma tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense. 2) **La partecipazione positiva ai corsi obbligatori per praticanti avvocati implica la frequenza di almeno l'80% delle lezioni ed il superamento di due verifiche intermedie, che consentono di accedere ad una verifica finale, il cui mancato superamento impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio da parte del COA e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica. [...]**».